

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1252)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1960

Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, « i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto » (articolo 1282 del codice civile) e ogni ritardo nell'adempimento dell'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro determina a favore del creditore il diritto a pretendere gli interessi moratori (articolo 1224 stesso codice).

Le leggi istitutive delle tasse e delle imposte indirette sugli affari non contengono norme regolatrici degli interessi di mora.

La vigente legge di registro (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269), quella sull'imposta successoria (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270) e il decreto legislativo luogotenenziale 9 gennaio 1946, n. 2, in materia d'imposta generale sull'entrata, prevedono il pagamento d'interessi a favore dello Erario per crediti dilazionati.

In questi casi non si tratta di interessi di mora, bensì di interessi compensativi, consequenziali, cioè, alla disponibilità delle somme durante il periodo della dilazione, concessa mediante apposita convenzione.

Si ravvisa, pertanto, opportuno stabilire in via legislativa che sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari vengano applicati gli interessi di mora a far tempo dal giorno in cui il credito tributario sia divenuto liquido ed esigibile.

Si tratta, in effetti, di una norma esplicativa.

Infatti, i crediti per tasse e imposte indirette sugli affari, come in genere per tutti i tributi, sono esigibili in virtù della forza intrinseca dell'atto amministrativo di accertamento, assistito dalla presunzione di legittimità e dalla esecutorietà.

Non può, quindi, disconoscersi che nei rapporti con l'erario derivanti dall'applicazione di detti tributi, si produce automaticamente l'obbligo degli interessi moratori dal giorno in cui ne viene chiesto dall'Ufficio fiscale il pagamento mediante ingiunzione, che è anche atto di costituzione in mora.

In tali sensi si è più volte pronunziata l'Autorità giudiziaria.

Lo scopo della norma proposta è, dunque, quello di chiarire che l'obbligo degli interessi sussiste, al fine anche di eliminare i dubbi sollevati da una parte della dottrina contro la giurisprudenza che, come si è detto, riconosce il principio suesposto.

Ma il provvedimento ha lo scopo anche di porre la Finanza e il contribuente sullo stesso piano di uguaglianza rispetto al principio dell'obbligo della corresponsione degli interessi di mora.

Questa disciplina degli interessi di mora a carico della Finanza elimina la disparità di trattamento in atto esistente rispetto all'obbligo della corresponsione degli interessi in parola, disparità che non può di certo essere condivisa dal punto di vista etico, anche se giustificata dalle regole del divieto fatto alla Autorità giudiziaria di annullare, modificare o revocare l'atto amministrativo, per cui fino ad oggi si riconosce l'obbligo della Finanza di corrispondere detti interessi solo dal passaggio in giudicato della sen-

tenza che dichiara non dovute le tasse e imposte indirette sugli affari già perceute.

Al conseguimento dei fini sopra indicati è diretto il presente disegno di legge.

L'articolo 1 stabilisce che sulle somme dovute per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi di mora nella misura semestrale del 3 per cento da calcolarsi per ogni semestre compiuto.

L'articolo 2 dispone che gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il credito erariale è divenuto esigibile ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano la percezione del tributo.

L'articolo 3 stabilisce che in caso di omissione di formalità, o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.

L'articolo 4 chiarisce che gli interessi sono dovuti indipendentemente dall'applicazione di ogni penalità o soprattassa prevista dalle singole leggi tributarie.

L'articolo 5 prevede a carico dell'Erario la corresponsione degli interessi moratori nella stessa misura di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della domanda di rimborso prodotta dal contribuente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del 3 per cento da computarsi per ogni semestre compiuto.

Art. 2.

Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

In caso di omissione di formalità, o di omessa autotassazione, o di insufficiente o

mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.

Art. 4.

Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall'applicazione di ogni penalità o soprattassa prevista dalle singole leggi tributarie.

Art. 5.

Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso.